

Cupa della Morte, via

Pianura



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 9
Pianura - Soccavo
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA N° 03 del 23/11/2015

Oggetto: Divieto di traffico veicolare e pedonale in via Cupa della Morte (Pianura)

IL DIRIGENTE

Letta la nota prot. PG/2015/802822 del 19/10/2015, a firma del dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa, con la quale allo scrivente servizio veniva comunicato che:

“ a seguito degli esiti della consulenza d’ufficio, acquisita agli atti al PG/2015/685671 del 09 settembre 2015, relativa al ricorso RG n° 745/205 pendente presso il Tribunale di Napoli, 10° Sezione Civile, a firma dell’arch. Angelo Salvatore Spadaro, dalla quale si rileva il pericolo di fenomeni franosi che possono generarsi in caso di eventi meteorologici di forte intensità lungo gli impluvi (Soffritto/Grottole) del versante della collina dei Camaldoli lato via Grottole.

Preso atto che il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa, ha emesso i provvedimenti relativi “ a non praticare e dal fare praticare “ a carico dei seguenti cespiti:

- Proprietari/occupanti delle abitazioni di via Grottole già via Cupa della Morte;
- Proprietario/gestore della fabbrica di fuochi di artificio;
- Proprietari/coloni dei terreni;
- Proprietari della cava

Visto l’invito avanzato, con la nota precedentemente richiamata, a tutela della incolumità delle persone, ad adottare i provvedimenti consequenziali per la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada di Via Grottole già Via Cupa della Morte, con l’apposizione di idonea segnaletica stradale del divieto di transito (pericolo di frana), necessari al provvedimento emesso.

CONSIDERATO che il dispositivo di traffico che si intende adottare, è coerente con la viabilità primaria di competenza del servizio Mobilità Sostenibile.

Letto il D.L. n° 285 del 30/04/1992 e le successive modificazioni ed integrazioni,

ORDINA

ISTITUIRE ad horas, in Via Grottole già Via Cupa della Morte

- Il divieto di transito a tutti gli autoveicoli;
- Il divieto di transito ai pedoni.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al tribunale Amministrativo regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.D.S. D.L. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente

arch. Immacolata Marsella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/372005, n° 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005